

Causa C-470/22**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

14 luglio 2022

Giudice del rinvio:

Vrchní soud v Praze (Corte superiore di Praga, Repubblica ceca)

Data della decisione di rinvio:

22 giugno 2022

Ricorrente:Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu,
z. s.**Resistenti:**

I&Q GROUP, spol. s r.o.

Hellspy SE

Oggetto del procedimento principale

La domanda è stata presentata nell'ambito di un procedimento relativo ad un ricorso mediante il quale la ricorrente chiede tutela contro la presunta condotta di concorrenza sleale delle resistenti nella fornitura di servizi di hosting sui loro siti Internet.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la *ratio* e la finalità della direttiva 2000/31/CE ostino a che l'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva sia interpretato nel senso che la responsabilità del prestatore di un servizio di stoccaggio di informazioni (hosting) per il loro contenuto includa la responsabilità per le modalità di prestazione di tale servizio.

- 2) Se la *ratio* e la finalità della direttiva 2000/31/CE consentano di interpretare l'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva nel senso che le norme in esso previste sulla limitazione della responsabilità del prestatore di un servizio di stoccaggio di informazioni (hosting) non possono escludere la responsabilità di diritto privato di tale prestatore per la scelta di un determinato modello commerciale di fornitura del suddetto servizio, anche se tale modello renda possibile trarre profitto da una violazione dei diritti d'autore.
- 3) Se l'esenzione dalla responsabilità prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE si applichi anche alla responsabilità del prestatore di un servizio di hosting e di selezione di informazioni attraverso un motore di ricerca per le modalità di fornitura di detto servizio, qualora tali modalità incoraggino il destinatario del servizio a memorizzare le informazioni senza il consenso, al riguardo, dei titolari dei diritti d'autore, in assenza, tuttavia, di una partecipazione attiva del prestatore del servizio alla violazione dei diritti d'autore.

Disposizioni del diritto dell'Unione europea fatte valere

Articolo 14, paragrafi 1 e 3, e articolo 15 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (in prosieguo: la «direttiva»).

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

Ai sensi dell'articolo 5 dello zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (legge n. 480/2004, su alcuni servizi della società dell'informazione e sulla modifica di talune leggi, e successive modifiche; in prosieguo lo «ZSIS»)¹, il fornitore di un servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite dall'utente è responsabile del contenuto delle informazioni memorizzate su richiesta dell'utente solo (a) se, tenuto conto dell'oggetto della sua attività, delle circostanze e della natura del caso, poteva sapere che il contenuto delle informazioni memorizzate o il comportamento dell'utente erano illeciti, o (b) se è venuto chiaramente a conoscenza della natura illecita del contenuto delle informazioni memorizzate o del comportamento illecito dell'utente e non ha immediatamente adottato tutte le misure che gli potevano essere richieste per rimuovere o rendere inaccessibili tali informazioni.

Ai sensi dell'articolo 2988 dello zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (legge n. 89/2012, codice civile; in prosieguo: il «codice civile»), una persona il cui diritto

¹ Con questa legge la direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico ceco.

sia stato pregiudicato o violato da concorrenza sleale può chiedere all'autore della violazione di astenersi dalla concorrenza sleale o di porre fine alla situazione pregiudizievole.

Fatti, argomenti fondamentali e procedimento principale

- 1 I siti Internet² delle resistenti sono interconnessi³. I servizi stessi delle resistenti consentono agli utenti finali di caricare (in prosieguo: l'«uploading»), ricercare e scaricare (in prosieguo: il «downloading») qualsiasi file. Su tali siti Internet è possibile accedere ai file di artisti nazionali e stranieri rappresentati dalla ricorrente e scaricarli.
- 2 Con il suo ricorso, la ricorrente chiede di essere tutelata contro la presunta condotta di concorrenza sleale delle resistenti consistente nel fatto che queste ultime offrono sui loro siti Internet, oltre alla possibilità di memorizzare file, anche un servizio di motore di ricerca e, mediante remunerazione finanziaria incoraggiano i loro utenti a memorizzare file dal contenuto non autorizzato, il che viola i diritti di proprietà intellettuale. Con tale condotta, le resistenti hanno abbandonato la loro posizione passiva di semplici fornitori di spazio libero per, invece, presentare un'offerta illecita, gratuita o inferiore al prezzo di mercato di file appetibili a danno dei concorrenti.
- 3 Le resistenti, dal canto loro, affermano di non effettuare consapevolmente alcuna operazione con i file caricati limitandosi solo a risolvere eventuali problemi tecnici o a cancellare *ad hoc* i file che violano le condizioni del servizio. Il loro servizio di stoccaggio delle informazioni per gli utenti è un servizio di intermediazione ai sensi dell'articolo 5 dello ZSIS, basato su una velocità senza pari di uploading e downloading di contenuti, e che non costituisce un'alternativa illecita alla vendita di musica online. Inoltre, non sarebbero in concorrenza con la ricorrente. Ai sensi dello ZSIS, le resistenti non sono obbligate, in qualità di hosting provider, a monitorare i contenuti caricati dagli utenti, attività che non è nemmeno oggettivamente possibile dato il considerevole contenuto dei file caricati e che, tra l'altro, rappresenterebbe una censura inammissibile. Tuttavia, ai sensi dello ZSIS, chiunque ha il diritto di richiedere a un provider di hosting di rimuovere o rendere inaccessibili i file irregolari ove la loro irregolarità sia dimostrabile. Cosa che le resistenti fanno.

Procedimento dinanzi al giudice di primo grado

² Da un lato www.hellshare.cz, www.hellshare.pl, www.hellshare.sk e www.hellshare.com e dall'altro www.hellspy.cz, www.hellspy.com, www.hellspy.pl, www.hellspy.sk, www.hellspy.eu e www.stiahnito.sk.

³ Hanno lo stesso spazio di memorizzazione e motore di ricerca, il profilo dell'utente è valido per entrambi i servizi, ecc.

- 4 Con sentenza del 20 luglio 2018, il giudice di primo grado ha ordinato alle resistenti di astenersi dal remunerare gli utenti dei loro sito Internet per lo scaricamento, da parte di terzi, di dati da essi caricati, qualora tali utenti non avessero [ottenuto] il consenso alla divulgazione pubblica di tali file.
- 5 Detto giudice ha ritenuto che il caso di specie riguardasse diritti derivanti da atti di concorrenza sleale e che il servizio offerto dalle resistenti fosse un servizio di informazione ai sensi dello ZSIS. Esso ha affermato che:
- i) esiste un rapporto di concorrenza tra le parti nel mercato della produzione musicale, in quanto la ricorrente, quale soggetto legittimato a tutelare gli interessi dei concorrenti, associa i produttori dell'industria musicale;
 - ii) le resistenti consentono e promuovono attivamente l'uploading e il downloading anche di file contenenti musica registrata, che per tale contenuto violano i diritti dei produttori di registrazioni audio e audiovisive, senza avere il consenso o la necessaria licenza dai produttori;
 - iii) le resistenti violano in tal modo il principio di buon costume nell'ambito della concorrenza e possono arrecare un danno ai concorrenti, nel caso di specie ai membri della ricorrente, in forma di perdita di entrate;
 - iv) le resistenti non hanno tenuto un comportamento passivo, perdendo così la possibilità di usufruire del regime di «safe harbour» e, quindi, non possono invocare l'esclusione della responsabilità ai sensi dell'articolo 5 dello ZSIS; è infatti chiaro che avrebbero dovuto o potuto essere consapevoli dell'illiceità del contenuto registrato, dati l'oggetto e la natura delle loro attività.

Procedimento dinanzi al giudice d'appello

- 6 Nella sentenza del 26 febbraio 2020, il giudice del rinvio, in qualità di giudice d'appello, ha valutato la questione della liceità della condotta dei resistenti in modo diverso da come l'ha valutata il giudice di primo grado.
- 7 Il giudice del rinvio ha ritenuto che il comportamento delle resistenti non violasse le condizioni relative alla limitazione della responsabilità delle resistenti per il contenuto illecito presente sui loro siti Internet (cosiddetto «safe harbour») ai sensi della sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017 nella causa C-610/15.
- 1) Non è stato dimostrato che:
 - a) le resistenti fossero consapevoli dell'illiceità della condotta di taluni clienti, reagendo, anzi, agli avvertimenti dei membri della ricorrente in merito alla violazione dei diritti d'autore con la rimozione dei contenuti irregolari;

b) i siti Internet delle resistenti siano stati oggetto di pubblicità e promozione al fine di incentivare l'acquisizione di copie di opere protette.

2) La remunerazione fornita dalle resistenti abbia il fine di aumentare l'interesse per il servizio di fornitura dello spazio di memorizzazione e il suo divieto violerebbe la libertà di stabilimento e il diritto di proprietà. Inoltre, continuando a fornire una remunerazione, le resistenti si assumerebbero di fatto la responsabilità per i loro clienti che violano la legge, il che sarebbe in contrasto con il sopra indicato principio dell'«approdo sicuro».

3) La funzione di un motore di ricerca è una funzione del tutto ordinaria di molte piattaforme Internet e spazi pubblici di memorizzazione utilizzata per strutturare e facilitare l'accesso ai contenuti, il cui divieto renderebbe di fatto tali servizi inoperanti.

Procedimento dinanzi al giudice di legittimità

- 8 Con la sentenza del 31 agosto 2021, il Nejvyšší soud (Corte suprema della Repubblica ceca; in prosieguo: la «Corte suprema»), in qualità di giudice di legittimità, su ricorso della ricorrente ha annullato la sentenza del giudice del rinvio nella parte in cui si concludeva nel senso dell'esclusione della responsabilità delle resistenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, dello ZSIS.
- 9 Il giudice di legittimità ha ritenuto che l'oggetto del procedimento non sia il divieto del servizio offerto dalle resistenti in sé, né l'ordine di rimuovere le informazioni memorizzate, bensì la tutela contro la concorrenza sleale consistente nello specifico metodo economico (modello commerciale) di fornitura del servizio in questione da parte delle resistenti; non si tratta della responsabilità delle resistenti per il contenuto delle informazioni memorizzate. Di conseguenza, la limitazione della responsabilità del fornitore del servizio di memorizzazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 5 dello ZSIS non è applicabile nel caso di specie, né si applicano le conclusioni della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-610/15.
- 10 La proprietà stessa dei beni delle resistenti non è in discussione in questa sede, in quanto la ricorrente nel procedimento non cerca di sottrarre o di ridurre in altro modo i beni delle resistenti. Il diritto alla libera impresa è limitato dalla tutela delle attività commerciali dalla concorrenza sleale di altre imprese. Sebbene la possibilità di remunerare gli utenti rientri in tale diritto, la modalità specifica con cui esso viene esercitato può essere in contrasto con il buon costume nell'ambito della concorrenza e causare danni ad altri concorrenti o clienti.
- 11 Pertanto, in linea generale, ci si trova di fronte a un comportamento anticoncorrenziale del fornitore di servizi di memorizzazione di informazioni ove agli utenti del servizio sia pagata una remunerazione in funzione del numero o dell'entità dei download di dati, da essi memorizzati, da parte di altri utenti del servizio, senza un'adeguata verifica della legittimità dell'accessibilità a detti dati, anche se i parametri tecnici del servizio consentono oggettivamente ai suoi utenti

di compromettere o violare i diritti di proprietà intellettuale in misura non trascurabile (ovvero significativa dal punto di vista della concorrenza) attraverso le informazioni da loro memorizzate. Secondo il giudice di legittimità, spetta al giudice del rinvio verificare questi ed altri fatti, quali la natura del motore di ricerca, che può essere puramente automatica o può influenzare i risultati della ricerca.

Prosecuzione del procedimento

- 12 Il giudice di legittimità ha restituito la causa al giudice del rinvio per la sua ulteriore trattazione, nell'ambito della quale quest'ultimo è vincolato al parere giuridico del primo⁴. Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che l'interpretazione data dal giudice di legittimità dell'articolo 5, paragrafo 1, dello ZSIS non sia conforme all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva.
- 13 Egli ritiene inoltre che la cosiddetta eccezione dell'*acte éclairé* non sia soddisfatta, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di legittimità per il quale la Corte di giustizia avrebbe già interpretato a sufficienza la portata della direttiva. Secondo il giudice del rinvio, la Corte di giustizia non ha ancora affrontato un caso di conflitto tra la responsabilità per una condotta di concorrenza sleale e l'esclusione della responsabilità di un fornitore di servizi di società dell'informazione.

Breve illustrazione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

Con riguardo alla prima questione

- 14 È chiaro che il servizio offerto dalle resistenti è un servizio di società dell'informazione. Si pone quindi la questione se la limitazione della responsabilità del fornitore del servizio di memorizzazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, dello ZSIS e, di conseguenza, dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva vada applicata anche al presunto comportamento di concorrenza sleale dei resistenti. In tal caso, la loro situazione verrebbe valutata in base alla regola del «safe harbour», stabilita nella giurisprudenza della Corte di giustizia⁵. Tale limitazione della responsabilità di un siffatto fornitore significherebbe che quest'ultimo non sarebbe responsabile per i dati che ha memorizzato su richiesta del destinatario del servizio, compresi i dati di natura illecita, tranne in casi specifici.
- 15 Il giudice di legittimità, rimandando alla sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2019 nella causa C-18/18, ha dichiarato che, anche se il prestatore di

⁴ Circa la vincolatività del parere giuridico del giudice di legittimità cfr. sentenza della Corte di giustizia del 9 settembre 2021, nella causa C-107/19, XR c. Dopravní podnik hl. m. Praha, a.s.

⁵ Si veda la sentenza della Corte di giustizia del 23 marzo 2010, nelle cause riunite C-236/08, C-237/08 e C-238/08.

servizi non è responsabile ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva, gli Stati membri possono, sulla base di tale direttiva, prevedere, tra l'altro, procedure per l'emissione di provvedimenti inibitori efficaci e proporzionati. Tale giudice, mediante un richiamo alle sentenze della Corte di giustizia del 12 luglio 2011 nella causa C-324/09 e del 7 luglio 2016 nella causa C-494/15, ha fatto riferimento anche al caso in cui un prestatore di servizi, in qualità di cosiddetto intermediario, i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare i diritti di proprietà intellettuale, è obbligato ad astenersi dal fornire il proprio servizio nella misura in cui esso è irregolare.

- 16 Sulla base di tali fatti, il giudice di legittimità è giunto alla conclusione che la limitazione della responsabilità ai sensi dell'articolo 14 della direttiva riguarda solo la responsabilità per il contenuto delle informazioni memorizzate e non si applica nei casi in cui l'asserito obbligo giuridico del prestatore del servizio sorga per ragioni diverse dal contenuto delle informazioni memorizzate, come, ad esempio, l'obbligo del prestatore del servizio di non violare la concorrenza per le modalità di erogazione dello stesso, oggetto della presente causa. L'asserita condotta di concorrenza sleale dei resistenti consiste quindi nel trarre ingiustamente profitto dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui, vale a dire nel loro sfruttamento parassitario.
- 17 Secondo il giudice del rinvio, tuttavia, il comportamento delle resistenti dovrebbe essere valutato sulla base del fatto che, nel caso di specie, le resistenti non trarrebbero profitto dal modello commerciale prescelto di remunerazione o l'utilizzo del motore di ricerca, bensì dalle stesse opere protette da diritti di proprietà intellettuale (ossia il contenuto delle informazioni memorizzate), giacché, in caso contrario, un soggetto legittimato a difendere gli interessi dei produttori dell'industria musicale non avrebbe motivo di contestare la remunerazione normalmente corrisposta ai clienti per l'utilizzo dei servizi forniti. L'articolo 14 della direttiva disciplina la responsabilità derivata del prestatore per gli atti compiuti da un terzo nell'ambito della memorizzazione delle informazioni, mentre il giudice di legittimità fonda, senza altro, una responsabilità diretta in capo al prestatore di servizi per gli atti compiuti da tale terzo.
- 18 Neppure il ragionamento basato sull'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva può essere dirimente dato che tale articolo non si applica al caso di specie, nel quale sono convenuti in giudizio direttamente i fornitori di servizi della società dell'informazione in ragione della loro presunta condotta di concorrenza sleale, mentre l'illiceità del contenuto imposto dal terzo non è ancora stata dichiarata da un'autorità né tantomeno è stata specificamente invocata dalla ricorrente. Tale articolo consente un intervento legittimo in casi specifici ove esso sia motivato.
- 19 È inoltre necessario tenere conto del fatto che le resistenti forniscono i loro servizi a tutti i loro utenti, vale a dire non solo a coloro che memorizzano dati digitali che con il loro contenuto violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi. È su questa sovrapposizione che poggia la prima questione preliminare.

- 20 In conclusione, il giudice del rinvio afferma che vi è stata un'armonizzazione nel settore del diritto d'autore⁶, che deve avere un impatto sulla possibilità di accertare la responsabilità per un comportamento di concorrenza sleale fondato, in realtà, sulla violazione di diritti d'autore. Con riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2021 nelle cause riunite C-682/18 e C-683/18 (punti 108 e 143), il giudice del rinvio ritiene, quindi, che la questione della concorrenza sleale non sia di per sé determinante per l'applicabilità dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva.

Con riguardo alla seconda e alla terza questione

- 21 Il punto cruciale di tali questioni è se la direttiva, ivi compresi gli articoli 14, paragrafo 3, e 15, consenta senz'altro di imporre al prestatore di servizi di hosting obblighi derivanti da una sua responsabilità di diritto privato per:

a) la scelta di un particolare modello commerciale per la fornitura di tali servizi, anche se tale modello consenta di trarre profitto dalla violazione di diritti d'autore; oppure,

b) il modo in cui le informazioni sono fornite sulla piattaforma del fornitore di servizi, laddove esso incentivi il destinatario del servizio a memorizzare informazioni senza il consenso dei titolari dei diritti d'autore, ma senza una partecipazione attiva del fornitore dei servizi alla violazione dei diritti d'autore, ad esempio attraverso un motore di ricerca automatico di parole chiave o la fornitura di una remunerazione ai destinatari del servizio

il tutto nella situazione in cui si presume che il fornitore di servizi abbia tenuto una condotta di concorrenza sleale basata sull'ottenimento di un vantaggio competitivo attraverso la violazione dei diritti d'autore commessa dai destinatari del servizio.

- 22 Come spiegato in precedenza, ad avviso del giudice del rinvio, l'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva non è applicabile nel caso di specie. Per quanto riguarda l'articolo 15 della direttiva, esso esclude l'imposizione ai fornitori di servizi di un obbligo generale di vigilanza sul contenuto delle informazioni caricate sulla loro piattaforma. Tuttavia, i divieti proposti dalla ricorrente a questo proposito costituiscono di fatto tale vigilanza generale.

- 23 Il giudice del rinvio fa riferimento alla citata sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-682/18 e C-683/18, da cui conclude che:

(a) entrambe le suddette disposizioni della direttiva prevedono che al prestatore di servizi debba innanzitutto essere data la possibilità, da parte della persona

⁶ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

interessata, di porre fine alla condotta illecita degli utenti della piattaforma (punti 133 e 136),

(b) l'esistenza di un motore di ricerca sullo spazio cloud di memorizzazione non può essere sufficiente a far acquisire all'operatore una conoscenza concreta dell'attività o delle informazioni oggetto della violazione sulla sua piattaforma (punti 114).

- 24 Il giudice del rinvio, facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 13 febbraio 2014 nella causa C-466/12, afferma inoltre che, nel caso del diritto d'autore, gli Stati membri non possono andare oltre la sua normativa armonizzata.
- 25 In relazione alle richieste delle resistenti, occorre trovare un ragionevole equilibrio tra, da un lato, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali) e, dall'altro, la tutela della libertà di stabilimento (articolo 16 della Carta) e la tutela della libertà di espressione e di informazione (articolo 11 della Carta).
- 26 Il giudice del rinvio ritiene pertanto che i divieti giudiziari derivanti da pretese altrimenti illimitate risultanti dalla normativa nazionale in materia di condotta di concorrenza sleale, che nel caso di specie è strettamente connessa proprio a una presunta violazione del diritto d'autore, siano attenuati nel loro contenuto dall'articolo 14, paragrafo 3, e dall'articolo 15 della direttiva allorché al comportamento del prestatore di servizi di hosting si applichino le norme del cosiddetto «approdo sicuro», anche se il modello commerciale scelto dal prestatore di servizi di hosting permette di trarre profitto [dalla violazione] di diritti d'autore o incentivare il destinatario del servizio a memorizzare informazioni senza il consenso del titolare del diritto d'autore. Tuttavia, tale limitazione si applicherà al fornitore di servizi di hosting solo nel caso in cui non sia riscontrabile una partecipazione attiva di quest'ultimo alla violazione dei diritti d'autore.